



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1284

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ANDREA GRANOZZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10238 del 30 settembre 1996 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Andrea Granozzi, nato a Perugia (PG) l'8 maggio 1960;

VISTA la nota dell'11 giugno 2019 (prot. n. 44456 di pari data) con la quale Deutsche Bank S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Andrea Granozzi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la successiva nota del 2 agosto 2019 (prot. n. 55709 del 5 agosto 2019) con cui Deutsche Bank S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1240 del 3 dicembre 2019, notificata in pari data, con cui il Sig. Andrea Granozzi è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 4 dicembre 2019 (prot. n. 87345/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Andrea Granozzi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver:

- acquisito, anche temporaneamente mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- compiuto operazioni non autorizzate dalla cliente.

RILEVATO che, con note del 16 dicembre 2019 (rispettivamente prot. nn. 87091 e 87093 di pari data) indirizzate all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Andrea Granozzi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 17 dicembre 2019 (rispettivamente prot. nn. 87253 e 87345 di pari data), con le quali gli Uffici, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

RILEVATO che il Sig. Andrea Granozzi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 13 gennaio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Andrea Granozzi consistenti nell'acquisizione, mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza di una cliente nonché nel perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla stessa;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Andrea Granozzi la contestata violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4. e 7 (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione anche mediante distrazione di somme o di valori di pertinenza della



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

clientela e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

- ai fini della determinazione della sanzione, assume particolare rilevanza l'ingente somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione mediante distrazione, nonché le modalità con cui è stata attuata che costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Granozzi a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Andrea Granozzi, nato a Perugia (PG) l'8 maggio 1960, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti